



Come liberarsi da un contratto

Autore : Nicola Giofrè

Data: 11/02/2015

Ottenere lo scioglimento di un accordo: clausola risolutiva espressa, termine essenziale, inadempimento, rescissione ed eccessiva onerosità della prestazione, mutamento delle condizioni originarie.

Chi **firma un contratto** è mosso dall'intenzione di soddisfare precisi interessi, nutrendo forti speranze sulla realizzazione delle prospettive immaginate. Ma, benché se ne dica, ogni vincolo contrattuale deve misurarsi con la realtà che, per definizione, è instabile e non sempre consente di perseguire quanto prefissato. Che sia per mancanze della controparte o per il sopraggiungere di eventi imprevedibili, il nostro **codice civile** consente alle parti di sciogliersi dagli accordi pattuiti ogni qualvolta non è possibile trarre alcun vantaggio dalla continuazione del rapporto instaurato.

In via generale, e fermo restando le maggiori tutele previste dalle normative di settore (assicurazione, contratti con il consumatore ecc.), la legge riconosce la facoltà ai contraenti di liberarsi da ogni vincolo se:

- 1) il contratto lo prevede espressamente **[1]**;
- 2) le parti fissano un termine per l'esecuzione delle prestazioni **[2]**;



- 3) l'altra parte è inadempiente **[3]**;
- 4) il mutamento delle condizioni originarie impedisce il rispetto degli impegni presi **[4]**;
- 5) eventi straordinari e imprevedibili rendono la prestazione eccessivamente onerosa **[5]**;
- 6) il contratto è ingiusto **[6]**.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Per soddisfare al meglio gli interessi dei contraenti, la legge riconosce il diritto di determinare liberamente il contenuto del contratto e il suo contenuto **[7]**. Pertanto, sebbene con alcuni limiti **[8]**, le singole **clausole** sono frutto della volontà delle parti.

Oltre a disciplinare modalità, tempi e luoghi di esecuzione degli obblighi assunti, le parti possono prevedere, nel contratto, la possibilità di **scioglierlo** (cosiddetta "**risoluzione**") qualora una determinata obbligazione non sia adempiuta come pattuito **[1]**.

La **clausola** non deve essere equivoca o generica, ma deve specificare in concreto quale comportamento inadempiente consente lo scioglimento del contratto. Ad esempio sarà considerata valida una clausola così formulata:

Nel caso in cui Caio non dovesse adempiere la propria obbligazione di [dare, fare o non fare], secondo le modalità individuate all'art. X del presente contratto, lo stesso sarà risolto ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 del codice civile.

Al contrario, non dovrà essere tenuta in considerazione la clausola se disporrà:



Nel caso in cui Caio dovesse violare qualsiasi obbligo tra quelli previsti nel contratto, lo stesso sarà risolto ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 del codice civile.

Una volta che la clausola è inserita in contratto, chi ha interesse (la parte non inadempiente) può farla valere davanti al giudice per ottenere una **sentenza** che dichiari l'inadempimento di una delle parti. Il giudice, quindi, si limita a constatare il mancato rispetto degli impegni e la colpevolezza del debitore. Infatti, nessuna contestazione può essere sollevata nei confronti di chi ha violato gli accordi perché impedito da un evento inaspettato (caso fortuito) oppure da una forza esterna non contrastabile (forza maggiore).

FISSAZIONE TERMINE ESSENZIALE

Le parti possono individuare anche un termine essenziale per eseguire gli obblighi pattuiti. La violazione dei tempi concordati determina lo scioglimento automatico del contratto se, allo scadere, la prestazione non viene resa per come concordato, salvo che la parte non inadempiente comunichi all'altra l'intenzione di esigere ugualmente quando dovuto **[2]**. Quindi il creditore può anche scegliere di rinunciare al termine stabilito e accettare di ricevere in ritardo l'adempimento della prestazione **[9]**.

La **formula** contrattuale per inserire un termine essenziale nel contratto è simile a quella precedente e potrebbe essere così individuata:

Caio si impegna ad adempiere la propria obbligazione di (dare, fare o non fare) entro e non oltre il 00/00/0000. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.



INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE

Il contratto può essere sciolto anche all'inadempimento di uno dei contraenti **[3]**. Si pensi al mancato pagamento di una fornitura o, al contrario, all'incasso di una fattura senza l'erogazione del servizio richiesto. Per la liberazione del vincolo è necessario anzitutto inviare una **diffida** al debitore sollecitandolo di rispettare gli impegni assunti, se non risponde bisognerà rivolgersi al **giudice** e dimostrare la grave inadempienza di controparte. Infatti, non si può ottenere la risoluzione dell'accordo contestando un'inosservanza di scarsa importanza.

Si deve insomma trattare di un **inadempimento rilevante**, la cui gravità va valutata dal giudice di primo o di secondo grado: la violazione dei patti potrebbe consistere nel ritardo essenziale nell'esecuzione della prestazione o nel mancato compimento di alcuni obblighi, ma - a prescindere da tutto - deve essere **grave**. Se, al contrario, l'inadempimento ha una scarsa importanza, e quindi incide minimamente sull'economia complessiva del contratto, allora non è possibile accedere a questo rimedio **[10]**.

In definitiva, spetterà al creditore dimostrare al giudice che se alla stipula del contratto avesse conosciuto l'inadempimento dell'altra parte, non lo avrebbe concluso per l'impossibilità di beneficiare di qualsivoglia utilità **[11]**.

MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE

Fermo restando quanto ci siamo detti fin ora, la legge prevede un'altra ipotesi di



liberazione dagli obblighi contrattuali che si applica esclusivamente ai contratti cosiddetti **di durata**, ossia a quegli accordi che per loro natura producono effetti nel tempo, come i contratti di **lavoro** subordinato, per l'erogazione delle utenze domestiche (gas, acqua, energia elettrica) o gli **abbonamenti**. Per questa categoria di accordi, la risoluzione può essere invocata quando nel tempo cambiano le condizioni originarie perché intervengono circostanze esterne e non prevedibili che impediscono concretamente al debitore di far fronte ai propri doveri **[4]**.

Esempio

Chi prende in locazione un appartamento non è tenuto a pagare il canone mensile se un incendio distrugge l'immobile **[12]**, così come è legittimo il licenziamento del lavoratore che non adempie ai suoi doveri perché arrestato per fatti estranei al rapporto di lavoro **[13]**. In entrambi i casi è sopraggiunta una circostanza che ha impedito la naturale continuazione del rapporto ed ha consentito alle parti di svincolarsi da ogni obbligo.

A volte, però, il mutamento della realtà porta solo ad un **aggravamento** (e non all'impossibilità) nell'esecuzione della prestazione rispetto a quanto era stato preventivato. Un po' come nei casi precedenti, il debitore non rimane sprovvisto di tutela: può sempre chiedere al giudice la risoluzione del contratto se l'adempimento degli obblighi pur essendo ancora possibile può però avvenire a costi eccessivamente maggiori rispetto al passato a causa di avvenimenti straordinari, imprevedibili e indipendenti dalla volontà umana **[5]**. In concreto, il debitore deve dimostrare che i fatti nefasti, oltre ad aver reso la prestazione troppo onerosa, non sono irrilevanti e soprattutto non erano conosciuti o conoscibili alla stipula dell'accordo.

Esempio

Il costruttore che ha stipulato un contratto di **appalto** per la realizzazione di una palazzina potrà avvalersi della risoluzione contrattuale se a causa di un terremoto o di una slavina dovrà sostenere ulteriori spese per mettere in sicurezza l'opera realizzata ma non ancora consegnata. Ancora, chi si è impegnato a fornire periodicamente ad un ristorante prodotti d'oltre oceano ad un prezzo prestabilito, non sarà tenuto a continuare il rapporto contrattuale se una guerra o una calamità naturale nel paese di



esportazione ha comportato un aumento vertiginoso dei prezzi.

SE IL CONTRATTO È INGIUSTO: LA RESCISSIONE

Il contratto può essere sciolto anche se è stato concluso a condizioni inique o per far fronte a situazioni di pericolo o necessità. In questo caso non si parla di risoluzione del contratto ma di rescissione e, anche se gli effetti sono apparentemente simili, i presupposti sono diversi. La **rescissione** contrattuale può essere chiesta al giudice dal contraente che, in stato di bisogno, si è assunto degli obblighi sproporzionati rispetto all'altra parte e quest'ultima se ne è approfittata **[6]**. Per ottenerla è necessario dimostrare:

- che l'accordo è stato concluso sotto pressioni eccezionali, di bisogno o pericolo, ben noti ad entrambi i contraenti;

- che la prestazione della parte danneggiata ha un valore almeno doppio a quella di controparte.

Esempio

chi si trova in difficoltà economica e accetta di vendere la propria auto a un prezzo stracciato per pagare la rata di un mutuo. In questo caso chi ha subito un danno può pretendere la cessazione del rapporto ingiusto salvo che l'altra parte offra una modifica del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità. Riprendendo il caso su citato, l'acquirente dell'auto può evitare di restituire la vettura versando al venditore una maggior somma rispetto a quella già corrisposta.

Note:



[1] Art. 1456, cod. civ.

[2] Art. 1457, cod. civ.

[3] Art. 1453, cod. civ.

[4] Art. 1463 e 1256, cod. civ.

[5] Art. 1467, cod. civ.

[6] Art. 1447 e ss, cod. civ.

[7] Art. 1322, cod. civ.

[8] Quali il mantenimento dell'ordine pubblico, la protezione dei consumatori etc.

[9] Cass. sent. n.16880/2013.

[10] Art. 1455, cod.civ.

[11] Cfr. Cass. Sent. 15363/10; Cass. 11784/10.

[12] Cass. sent. 1980/06.

[13] Cass. sent. 12721/09.

Autore immagine: 123rf com